

Penale Sent. Sez. 6 Num. 48103 Anno 2018

Presidente: PAOLONI GIACOMO

Relatore: TRONCI ANDREA

Data Udiienza: 27/09/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da

RONCALI CORRADO, nato l'11/10/1970 ad Alessandria

avverso l'ordinanza dell'11/05/2018 del TRIB. LIBERTA' di MILANO

sentita la relazione svolta dal consigliere Andrea Tronci;

sentito il P.G., in persona del Sost. Luca Tampieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

sentito il difensore -----

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di fiducia di Corrado RONCALI propone tempestiva impugnazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Milano, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, emessa nei confronti del prevenuto dalla locale Corte territoriale, su richiesta del P.G., contestualmente al provvedimento di rimessione in termini adottato a beneficio dello stesso RONCALI, con riferimento alla sentenza 17.12.2013 del Tribunale di Milano, di condanna del prevenuto alla



pena di anni sette di reclusione ed € 300.000,00 di multa, per il reato di importazione, in concorso, di oltre tre chili di cocaina.

2. Reitera, in primo luogo, il difensore ricorrente la già disattesa eccezione d'incompetenza funzionale della Corte d'appello di Milano, che avrebbe dovuto asseritamente limitare la propria cognizione alla sola deliberazione dell'istanza di rimessione in termini, spettando al Tribunale, in composizione collegiale, l'eventuale decisione sullo *status libertatis* del RONCALI.

Secondariamente, denuncia il difensore medesimo il vizio di motivazione, sotto forma di contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa, in ordine all'asserito pericolo di fuga, stante la ritenuta assenza di elementi concreti a supporto di tale assunto, contrastante con quanto affermato nella sentenza di primo grado e nello stesso provvedimento di rimessione in termini, circa l'inesistenza della volontà di sottrarsi al giudizio nel trasferimento in Spagna, cui il RONCALI fece luogo durante la pendenza del processo innanzi al Tribunale.

Ancora, si censura il provvedimento impugnato in ordine alla ravvisata sussistenza dell'ulteriore esigenza cautelare di cui alla lettera c) dell'art. 274 del codice di rito, "con riferimento all'omessa motivazione ... circa l'attualità e concretezza" di detta specifica esigenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Manifestamente infondata è la prima delle questioni attraverso cui si articola l'illustrato ricorso.

Il Tribunale ambrosiano ha rilevato come la Corte d'appello milanese, al tempo dell'adozione della contestata ordinanza genetica, fosse il "giudice che procede", per via della concreta disponibilità del fascicolo processuale, tanto bastando a radicare la sua competenza a provvedere, in ragione dell'autonomia che è propria del pur incidentale procedimento cautelare.

Trattasi di ragionamento assolutamente corretto e scevro da violazioni di legge di sorta, poiché, dovendo correttamente intendersi per "giudice che procede" quello designato dall'ordinamento al compimento degli atti – non tutti necessariamente giurisdizionali – necessari per l'esaurimento della fase innanzi a sé, non è revocabile in dubbio che la proposizione dell'istanza di cui all'art. 175 del codice di rito ha comportato, *in parte qua*, l'investitura della piena cognizione in capo alla Corte d'appello, con conseguente acquisizione dell'incarto processuale onde poter provvedere.

Di più, con detto ragionamento il ricorso di fatto non si confronta, non avendo alcuna reale pertinenza, nella riconosciuta correttezza del radicamento della competenza in capo al giudice che procede, né la circostanza che la

sentenza, "per la quale si chiedeva la restituzione in termine per proporre impugnazione", fosse stata emessa dal Tribunale (se non in funzione del rispetto di quanto stabilito dall'art. 175 del codice di rito), né che l'esecuzione della pena, dopo l'integrale conferma ad opera della Corte d'appello ed il formale passaggio in giudicato, fosse stata intrapresa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale anzidetto.

2. Il Collegio condivide l'esegesi che dell'art. 274 *lett. b)* cod. proc. pen. è stata compiuta, dopo l'interpolazione operata dalla legge n. 47 del 2015, con l'aggiunta del requisito della "attualità" accanto alla concretezza che deve essere propria del pericolo di fuga: nel senso che il requisito anzidetto non comporta necessariamente l'esistenza di condotte materiali del soggetto agente, che disvelino l'inizio dell'allontanamento dello stesso o siano comunque espressione di fatti prodromici all'allontanamento medesimo, essendo sufficiente accertare, sulla scorta di un giudizio prognostico verificabile – perché tratto dalla concreta situazione di vita del soggetto, dalle sue frequentazioni, dai precedenti a suo carico ed anche dalle pendenze giudiziarie e, più in generale, da elementi in atti, che siano vicini nel tempo – l'esistenza di un effettivo e ragionevolmente prossimo pericolo di fuga, tale da richiedere un tempestivo intervento cautelare (cfr. Sez. 5, sent. n. 7270 del 06.07.2015 – dep. 2016, Rv. 267135, nonché Sez. 6, sent. n. 16864 del 07.03.2018, Rv. 270311).

Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata, pur dando atto dell'assenza di elementi indicativi di un'imminente fuga all'Esterio del RONCALI, nondimeno ha valorizzato i dati obiettivi del suo pregresso trasferimento in Spagna; dello svolgimento di attività criminale in quel Paese, a dimostrazione concreta della rete di collegamenti ivi instaurata; del suo passato delinquenziale, adeguatamente comprovato dalle risultanze del certificato del casellario che lo concerne; dell'entità (consistente) della pena inflittagli. Dati che presentano tutti natura obiettiva e che effettivamente depongono – così come ritenuto – per la formulazione di un effettivo e prevedibile pericolo di fuga all'Esterio, in linea con quanto già affermato dalla Corte d'appello nel proprio provvedimento genetico che, da tale punto di vista, non si pone in alcun modo in contraddizione con il ragionamento svolto dalla Corte medesima, in funzione dell'avvenuto riconoscimento del termine per impugnare, attesa la diversità dei parametri che presiedono alle relative valutazioni, peraltro compiute alla stregua di elementi solo in parte comuni.

3. Quanto alla dedotta assenza di motivazione in ordine ai necessari requisiti della concretezza ed attualità dell'ipotizzato pericolo di recidiva, non è affatto vero che il Tribunale abbia omissso di soffermarsi doverosamente su di essi,

atteso che, tutt'al contrario, ha rilevato come lo iato temporale trovi la propria ragion d'essere nel lungo periodo di carcerazione sofferto dal RONCALI in Spagna per fatti della stessa specie, significando quindi come la negativa personalità dell'odierno ricorrente, i suoi stabili collegamenti con l'ambiente criminale di riferimento e il mancato svolgimento di attività lavorativa di sorta, sintomatico della dipendenza esclusiva delle fonti di sostentamento del prevenuto dalla dedizione all'illecito, legittimino la formulazione di un concreto ed attuale pericolo di recidiva: ragionamento non certo manifestamente illogico e con il quale il ricorso non si confronta affatto, essendosi limitato – si ripete – alla sterile e non veritiera contestazione del mancato apprezzamento del decorso del tempo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 *ter*, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018

Il consigliere estensore

Il presidente